

IL MESSAGGIO SPETTACOLARE

Ministri, tribunali, codici e criminali

Carlo Ancona

In una affascinante opera sulla letteratura inglese, Tomasi di Lampedusa descriveva l'Italia come il paese del melodramma, dove i confini tra realtà e rappresentazione scenica sono spesso incerti e sfuggenti. Gli oltre trenta anni da quando fu formulato questo giudizio sono passati davvero invano, se ancora oggi continuiamo ad imbatterci in fenomeni di politica spettacolo, dagli esiti incerti ma dal sicuro significato. Incapaci di affrontare con scelte consapevoli e decise i problemi che presenta la realtà del paese, i responsabili preferiscono affidarsi a misure di semplice efficacia spettacolare, che possano testimoniare del loro impegno, facciano dimenticare il loro ruolo nella creazione o nell'aggravamento del fenomeno, ed indichino alla opinione pubblica un qualche capro espiatorio da additare come nemico del pubblico interesse alla soluzione di quei problemi.

Tale fenomeno è aggravato dalla enorme potenza di comunicazione della televisione; usata con attenzione e professionalità riesce a convincere, a far dimenticare il passato anche recentissimo, a confondere le intelligenze, a suggestionare le emozioni; nella inconsapevolezza dei destinatari, quasi sempre incapaci di sottoporre a vaglio critico il messaggio che viene loro proposto.

Si spiega in tale modo la offensiva di immagine del Ministro di Grazia e Giustizia e di tutto il partito al quale egli appartiene in materia di repressione della criminalità organizzata; che unisce l'uso intelligente e sapiente di apparizioni e dichiarazioni televisive e alla stampa, e l'emanazione di decreti legge in materia di processo o di diritto penale (basti citare quello sull'apparente allungamento dei termini di custodia preventiva, quello sulla istituzione della direzione antimafia, quello in materia di estorsioni). Una accurata regia riesce a far sì che tutti questi interventi, spesso di non grande contenuto innovativo, riescano a smuovere un polverone di polemiche (si pensi all'intervista sul raffronto tra mafia e far west), e

definiscano l'immagine del ministro nel ruolo di isolato paladino del pubblico interesse alla difesa della collettività dall'aggressione delle organizzazioni criminali, e gli altri partiti, corporazioni, istituzioni in quello di conservatori dell'esistente, di difensori di privilegi di casta, di nemici del progresso.

Una storia non vera

Più avanti si dovrà tornare su questi interventi. Ma prima, per comprendere quali siano gli attuali problemi del processo penale, può essere utile raccontare una breve storia non vera, ma che potrebbe essere accaduta, e che anzi è certamente accaduta nelle singole parti che la compongono. Una storia esemplare, che potrebbe essere collocata in qualunque luogo dell'Italia di oggi.

Tutto comincia con un gravissimo delitto; tre uomini a viso scoperto aggrediscono un gruppo di pregiudicati, facendone strage; nella sparatoria perdono la vita alcuni bambini che passavano per caso, e due poliziotti intervenuti troppo tempestivamente. Subito dopo, però, gli inquirenti rintracciano diversi testimoni che riconoscono, in alcune fotografie che vengono loro mostrate, gli autori del delitto. Contemporaneamente, era in corso a carico di costoro una intercettazione telefonica; e viene raccolta una telefonata in cui appena tornati a casa due degli assassini raccontano al mandante le modalità della esecuzione.

Intervengono la Superprocura, la Direzione Antimafia, e quant'altro di più sofisticato e progredito il Paese può mettere in campo contro il crimine; i tre uomini ed il mandante sono individuati, raggiunti ed arrestati, in un appartamento vicino a quello da loro occupato un solerte funzionario rinviene dalle armi, che una immediata perizia riconosce essere quelle del delitto; tutti e quattro gli imputati, al momento dell'arresto, ammettono pienamente la propria responsabilità.

Schiacciato da tante prove a carico, il più giovane dei tre confessa tutto anche al Giudice in interrogatorio; all'esito delle (breve) indagini, chiede di poter fruire dei benefici del rito abbreviato, con diminuzione di un terzo della pena; pubblico ministero e Giudice concordano, e con la concessione delle attenuanti generiche egli viene condannato a quattordici anni di reclusione. Insorge la stampa, che reclama una pena più grave per un delitto tanto feroce; e la Procura Generale interpone ricorso in Cassazione contro la sentenza, ritenendola troppo mite.

Gli altri imputati negano tutto, e chiedono di essere giudicati in dibattimento. In tale sede il «pentito», raggiunto nel frattempo da non casuali lutti in famiglia, impaurito dalle telecamere, reso esperto dei rapporti col

potere giudiziario dai ricorsi della Procura Generale, rifiuta di rendere qualsiasi dichiarazione; il difensore degli altri imputati si oppone con successo alla lettura sia della sentenza che lo ha condannato nel rito abbreviato, sia della sua confessione con accusa di tutti gli altri: il codice lo vieta.

Vengono allora esibite le armi; ma la difesa osserva che esse furono sequestrate senza che la polizia disponesse di un mandato di perquisizione in appartamenti diversi da quelli occupati dagli arrestati; e per la giurisprudenza prevalente, che applica testualmente la lettera del codice, le prove illecitamente acquisite non possono essere tenute in alcun conto dal giudice del dibattimento. L'accusa chiede la lettura delle intercettazioni telefoniche, ma ancora la difesa eccepisce che il decreto del PM che ne disponeva l'esecuzione in locali diversi da quelli della Procura della Repubblica non era motivato; e quindi esse sono inutilizzabili.

Vengono introdotti i testi; ma, sia pure a distanza di poche settimane dal fatto, nessuno riconosce più gli imputati; vengono lette le loro precedenti dichiarazioni, ma la difesa ricorda che tale lettura non può essere tenuta in nessun conto ai fini di ritenere la colpevolezza degli imputati; e naturalmente ottiene piena ragione, mentre i testi ritornano alla loro vita di vittime di minacce ed attenzioni particolari, in cui sono precipitati dal momento in cui il pubblico ministero ha dovuto rendere noti i loro nomi con il deposito del proprio fascicolo.

Gli imputati infine negano ogni addebito; e le precedenti dichiarazioni spontanee non possono essere lette, per divieto sancito dalla Corte Costituzionale, perché rese in assenza di avvocato difensore. E quindi, in assenza di qualsiasi prova di colpevolezza, sono proclamati innocenti, ed appena scarcerati chiedono ed ottengono dallo Stato alcune decine di milioni di lire a titolo di risarcimento del danno per ingiusta detenzione.

Grande è la sorpresa nella opinione pubblica; intervengono i consueti protagonisti della informazione in materia, e ribadiscono quanto hanno sempre dichiarato. Il prof. Vassalli, già ministro guardasigilli e padre del codice, afferma che questo è stato concepito proprio per rafforzare la tutela dell'imputato che ha diritto di essere riconosciuto innocente; il professor Pisapia deduce con proprietà ed assennatezza che il processo non è il luogo della lotta al crimine o dell'accertamento della verità, ma è quello della garanzia del cittadino imputato; il maggior esponente di Magistratura Democratica ricorda che nel processo penale «la forma è sostanza» e che il nuovo codice è una irrinunciabile conquista di civiltà; un rappresentante della Associazione magistrati contesta le inadempienze dei politici e la carenza di mezzi a disposizione della magistratura; il Presidente della Repubblica protesta per l'età troppo giovane del pubblico ministero che ha condotto le indagini; ed il Ministro accusa la corporazione dei giudici di colpevole lassismo.

Le previsioni della vigilia

Qualcuno potrà forse pensare che il nuovo processo penale abbia tradito e deluso le attese degli uomini di cultura che lo concepirono, dei parlamentari che lo approvarono, degli operatori del diritto che gli prestarono il proprio consenso, dei cittadini che lo salutarono come il primo codice della Repubblica. Ma non è andata così; anzitutto perché occorre riconoscere che il nuovo processo ha mantenuto le sue promesse di efficienza, rapidità (almeno là dove le strutture lo hanno consentito), funzionalità e garanzia dei diritti dell'imputato: i procedimenti sono diminuiti di numero, i giudici vivono giorni e notti tranquille, le pene sono sempre meno severe, attraverso l'impiego dei riti alternativi; e si sono attenuate tutte le tensioni che prima affliggevano l'esercizio dell'azione penale, con continue accuse tra giudici, avvocati, politici.

E' invece stato confermato dall'esperienza che il nuovo processo non riconosce tra i suoi scopi quello della repressione del crimine e della difesa sociale: tale finalità diviene propria esclusivamente della fase delle indagini preliminari, estranea al processo vero e proprio. A sua volta, l'accertamento della verità viene rigorosamente condizionato al rispetto del principio della garanzia dell'imputato, cardine del nuovo sistema. Ma tutto questo era perfettamente noto molto tempo prima che il codice venisse definitivamente redatto ed approvato; ed in più di una occasione inizialmente la maggioranza dei giudici si dichiarò contraria alla riforma. Forse qualcuno riesce ancora a ricordare le polemiche e le accuse contro la potente corporazione dei magistrati che si batteva per non perdere i propri privilegi ed il potere che le era attribuito dal processo «inquisitorio».

In realtà, quelle critiche alla magistratura non erano infondate; al pari dei fautori della riforma, che però erano consapevoli del problema, anche i magistrati che si opponevano al nuovo processo non erano affatto disposti ad accettare in termini di aggravamento della responsabilità disciplinare le necessarie conseguenze di un sistema che vedeva il giudice ad un tempo protagonista dell'accertamento della verità, padrone della libertà dell'imputato e arbitro della decisione della controversia, sia pure limitatamente ad una fase di giudizio. Quanto fosse diffuso tale atteggiamento si rivelò in pieno all'epoca del referendum sulla «giustizia giusta»: i magistrati preferirono il ricorso al corpo elettorale, anche nella consapevolezza della probabilità dell'esito infausto che poi si ebbe, pur di non accettare soluzioni di compromesso in materia di ordinamento giudiziario, responsabilità disciplinare, responsabilità civile. Ed in tale linea si distinsero particolarmente i giudici «democratici» e «progressisti», mossi soprattutto dal timore di veder correre rischi alla indipendenza della magistratura, e sostanzialmente sordi alle pur evidenti richieste

della società civile che si univano ai pretesti ed alle gratuite accuse del partito del referendum.

Tale scelta trovò poi il corollario nella adesione finale al nuovo codice di procedura, e non ha avuto una ragione soltanto corporativa; è comprensibile e giustificata, in un'ottica di resistenza ai cambiamenti e di difesa dei valori della Costituzione quali sono concepiti tuttora da molti giuristi e politici di sicura onestà intellettuale.

Le tre ragioni della scelta

Anzitutto, appartiene al patrimonio remoto della cultura di «sinistra», almeno in Italia, l'idea che lo Stato sia l'incarnazione del potere, come tale repressivo e persecutore nell'interesse delle classi dominanti ed in danno delle culture e delle classi subalterne. Un giudice davvero democratico, quindi, che voglia assolvere al compito che gli è stato demandato dalla Costituzione, deve soprattutto essere il garante del rispetto delle regole, il difensore dei diritti dell'imputato. Egli deve essere terzo imparziale nella controversia che oppone il pubblico ministero (rappresentante dell'interesse dello Stato alla persecuzione) all'imputato, esattamente come avviene negli ordinamenti anglosassoni (ove però è il popolo, attraverso la giuria che ne è espressione, ad emettere il verdetto definitivo).

Così si spiega perché si è parlato di «sovraesposizione» o «supplenza», nella lotta al terrorismo o in alcuni processi per reati contro la pubblica amministrazione; in quelle vicende, infatti, i giudici scesero chiaramente in campo, ed opposero la loro passione civile ed il loro ruolo di interpreti della legge per contrastare il potere senza consenso, che voleva trionfare su quello legale. Quel periodo viene oggi ricordato soprattutto per i morti che la magistratura dovette contare nelle proprie fila; ma fu quello in cui essa fu più vicina che in ogni altro tempo al popolo in nome del quale amministra giustizia; ed assieme quello in cui vennero commessi gli errori e gli abusi più clamorosi «in nome del Popolo italiano» (si ricordi anche solo l'assalto alla Banca d'Italia, del 1979). Questa istanza culturale è rimasta in secondo piano all'epoca del terrorismo, nonostante che venisse sempre ricordata negli interventi di esponenti della cultura di sinistra (primi tra tutti, Vassalli e Rodotà); perché allora nella necessità di una azione soprattutto efficace, fu l'intero Paese a chiedere una giurisdizione diversa. E' poi tornata fortissima a tenere il campo quando il terrorismo è stato vinto, e nel processo penale è iniziata la lotta ad altri poteri criminali.

Nel frattempo, emergeva sempre più chiara la cultura politica della «governabilità», quella per cui il nostro ordinamento non può più aspirare a definirsi proprio di uno Stato di diritto, ma è luogo di incontro, contrat-

tazione e scambio tra i molti interessi tutelati presenti nel Paese, ruotanti intorno ad istituzioni che alternano un'apparente facciata di autorità al reale ruolo di mediazione continua ed instancabile. Su tale cultura, non posso che richiamare la relazione di Ardigò a Brentonico del 1987, se non altro per incapacità a trattarne in modo sufficientemente chiaro ed approfondito.

La risposta al cambiamento (insegna Ardigò) poteva essere quella della resistenza (che Ardigò attribuisce ai giudici, per quanto attiene l'essenza della loro attività di interpreti della legge); e tale resistenza poteva a sua volta connotarsi per l'accettazione di una riforma «una tantum» che cercava di contenere l'avanzamento dell'«andamento spregiudicato» attraverso la riduzione dell'ambito di intervento degli organi istituzionali da sottrarre a quella logica, salvaguardando però i nuovi confini attraverso regole rigorose e difficilmente sormontabili. In questo senso, costruendo il ruolo del giudice come «terzo», imparziale interprete della legge, si è venuto a salvaguardare tale organo da interferenze dirette del potere esecutivo. E da tale punto di vista potrebbe anche affermarsi che la riforma ha avuto successo, almeno nel senso che oggi la offensiva del Ministro Martelli mira alla riforma dell'ufficio del pubblico ministero, e non anche degli organi giudicanti.

L'incontro delle due esigenze appena descritte veniva propiziato da un'ulteriore consapevolezza. Il potere giudiziario, tra tutti quelli previsti dalla Costituzione, è il più «eccentrico», nel senso che non risponde in alcun modo delle proprie scelte all'indirizzo politico dominante, espresso dal Parlamento e dalla sua maggioranza; indirizzo politico che, in un sistema democratico, costituisce la legittimazione di ogni istituzione, perché fondato sul consenso del Popolo sovrano — corpo elettorale. Tali poteri sono previsti in buon numero dalla Costituzione (si pensi alla Corte Costituzionale, allo stesso Presidente della Repubblica, esponente di una maggioranza qualificata e talvolta non più attuale per i tempi di durata della carica); ma negli altri casi vi è un riferimento, un collegamento con l'indirizzo politico, per lo meno al momento della nomina (si pensi ai giudici della Corte costituzionale, eletti dal Parlamento per un terzo, e per un altro terzo nominati dal Presidente della Repubblica). I giudici invece sono assunti per concorso, e se da un lato tale soluzione mette al riparo da interferenze di criteri sospetti nella selezione (in particolare, essi non sono mai selezionati in base alla appartenenza a gruppi organizzati, od alla fedeltà ad un'ideale politico o ad un gruppo di interessi), dall'altro li lascia allo scoperto di qualsiasi «legittimazione» democratica.

Tale situazione appare compatibile con un ruolo ristretto e ben determinato, quale quello di imparziale risolutore di conflitti proprio del giudice, o di fedele persecutore dell'interesse dello Stato alla repressione dei

reati proprio del pubblico ministero. Ma appare assai meno compatibile con un ruolo promiscuo dei due organi, entrambi assieme giudici, protagonisti dell'accertamento della verità, tutori dell'interesse della collettività alla difesa del crimine; e quindi non vi è dubbio che le norme del nuovo processo sono molto più coerenti al disegno costituzionale di quelle proprie del processo inquisitorio, a suo tempo fondate sul presupposto di forti interferenze e controlli dell'esecutivo nell'esercizio della giurisdizione.

Il dissenso impossibile

Non mi pare difficile esporre gli argomenti che possono addursi in senso contrario; semmai, è difficile spiegare perché essi non sono mai stati presi in seria considerazione, e non solo nelle discussioni interne alla Associazione Nazionale Magistrati (dove non ho udito proporli altre voci che la mia), ma in tutti i dibattiti in materia che hanno tanto spesso interessato politici, giornalisti, uomini di cultura.

Alla prima considerazione si potrebbe obiettare che raffigurare Dalla Chiesa come persecutore ed i suoi assassini come perseguitati dimostra solo confusione tra ideologia e realtà; che la criminalità organizzata, ed anche quella semplicemente diffusa, attenta alla libertà di tutti, sicché la difesa ad oltranza dei principi della libertà individuale in tale contesto appare senza senso; che un eccesso di tutela della libertà porta ad una degradazione dell'ambiente di vita, e che oggi il problema sociale maggiore è la vivibilità, non la libertà; ed infine (citando di nuovo Ardigò a Brentonico, ma nel 1988) che l'eccesso di tutela dei diritti e delle libertà porta alla «cortocircuitazione del sistema», con conseguente forte richiesta di autorità, qualunque essa sia (e le esperienze dell'ultimo anno confermano che si trattò di facile profezia). Non mi pare che ormai sia considerato più un reazionario chi afferma (Orlando, Brentonico 1990) che «la repressione in un sistema democratico fondato sul consenso non è un disvalore, ma condizione di agibilità democratica». Al contrario, il garantismo giudiziario rappresenta la garanzia dei rapporti di forza, delle posizioni consolidate nella società, contro l'intervento dell'interesse collettivo alla attuazione concreta e non solo formale del principio di uguaglianza.

La seconda ragione di scelta appare fragile, proprio alla luce dell'esperienza degli ultimi tempi. Rifugiandosi nella nicchia della imparzialità, i giudici si sono in qualche modo sottratti alla offensiva del partito della «governabilità»; ma hanno lasciato esposta la figura del pubblico ministero, che nel nuovo rito è l'unico protagonista dell'iniziativa penale e dell'accertamento della verità nel processo. Puntuale è venuta la richiesta

del Ministero, di collegare in qualche modo tale organo all'Esecutivo o quanto meno di consentire il suo controllo in modo incisivo per quanto riguarda sia la carriera dei magistrati che il loro lavoro. Per tale via potrà facilmente essere ottenuto il risultato di svuotare la giurisdizione penale da ogni residuo compito di autonomo momento di verifica della legalità; e quando al controllo del pubblico ministero si sarà sovrapposto anche quello dei principali mezzi di informazione, con la possibilità di fortissime pressioni sui giudici, della indipendenza della magistratura si potrà discutere solo come interessante argomento di studio in sede universitaria.

Si è già detto che le prime due considerazioni sono strettamente legate alla terza, di rilevante spessore e decisiva importanza. Le ipotesi di una magistratura davvero indipendente, e con poteri e funzioni più ampie di quelle proposte dagli attuali codici di procedura civile e penale (e quindi il ritorno ad un ruolo assimilabile a quello svolto dieci anni or sono) deve necessariamente prevedere una diversa legittimazione democratica. E poiché al momento della assunzione in servizio l'unico parametro possibile deve essere la preparazione tecnica, per evitare che possano intervenire discriminanti fondate sulla ideologia o sulla appartenenza, il necessario controllo va demandato alle due sedi della selezione ai fini della carriera e della repressione in sede disciplinare.

Sul primo punto è in corso un dibattito ormai annoso nella magistratura e nelle forze politiche interessate; tutti concordano a parole sulla necessità di una valutazione e selezione della professionalità dei magistrati, salvo essere poi in totale disaccordo su cosa debba intendersi per professionalità e sugli strumenti di controllo e selezione. Sul secondo è scesa una cortina di silenzio dal tempo del referendum; una proposta di legge giace presso le Camere, e non si distingue certo per coraggio e fantasia. Principio comunemente accettato è che in nessun caso il magistrato possa essere chiamato a rispondere del contenuto di un provvedimento giurisdizionale; la sola timida proposizione di una ipotesi contraria viene tacciata di costituire una grave offesa al valore costituzionale di indipendenza della magistratura.

E' invece pacifico che unico protagonista di tale selezione e repressione deve essere il Consiglio Superiore della Magistratura; lo impone la Costituzione, per ovvie ragioni di tutela della indipendenza della funzione giudiziaria (che è cosa ben diversa dai singoli magistrati). Tale organo, per un terzo eletto dal Parlamento secondo una consolidata spartizione tra partiti, e per due terzi tra le correnti in cui si divide la magistratura (attualmente sono quattro) secondo un criterio di approssimativo rispetto del principio proporzionale, è di fatto il luogo delle mediazioni, degli scontri e dei confronti tra le ideologie presenti nel Paese e magistrati in

materia di amministrazione della giustizia. Solo una elezione con criterio maggioritario in collegi uninominali della componente togata potrebbe restituirgli una funzione di maggior peso istituzionale (sul perché, non mi pare debbano spendersi molte parole; basterà richiamare gli argomenti dei fautori del referendum istituzionale, riassunti da Fabbrini nel numero 8/9 del *Margine* del 1991); ma tale soluzione farebbe perdere peso ed importanza ai vertici delle correnti, che attualmente rappresentano la magistratura associata; e quindi non viene neppure presentata come possibile alla pubblica opinione. A sua volta i gruppi politici preferiscono avere degli attendibili referenti nelle correnti, piuttosto che misurarsi con la diretta espressione dei magistrati.

La conclusione, allo stato attuale, è che un C.S.M., che svolge il ruolo prevalente di rappresentare tutte le ideologie esistenti presso i magistrati italiani, non può avere la autorevolezza e la determinazione necessaria per assicurare con efficienza l'opera di controllo, selezione e repressione di cui prima si diceva. In assenza di tale garanzia, oltre che di un minimo di progetto istituzionale in materia, non pare possibile ipotizzare un diverso tipo di controllo; e quindi i magistrati vengono lasciati alla indipendenza e alla nicchia di imparzialità che la Costituzione assicura loro. Senza che possa ipotizzarsi per essi un ruolo diverso, una efficienza maggiore nella loro azione, una nuova capacità a servire le istanze collettive.

Le prospettive

L'attuale sistema poggia sull'incrocio di reciproche garanzie. I magistrati hanno il compito esclusivo di garantire la tutela dei diritti individuali dei pubblici interessi previsti dall'ordinamento, ciascuno secondo le proprie funzioni ed attribuzioni. A loro volta, proprio in virtù dei limiti di tale funzione, sono assistiti dalla garanzia che nessuno potrà chiedere di rendere conto del risultato del loro lavoro, sia dal punto di vista della quantità che della qualità. Si può ricordare incidentalmente che l'unico risultato del referendum sulla responsabilità civile è stata una assicurazione del costo di L. 10.000 mensili a carico dei magistrati, che in realtà costituisce un affare per le Compagnie che l'hanno stipulata. A questa garanzia si aggiunge quella ulteriore di un sicuro avanzamento in carriera e stipendio, secondo una graduatoria che tiene conto soprattutto del criterio della anzianità, fino alla maturazione della pensione.

Tale soluzione gode del pieno appoggio del ceto degli avvocati, che un tempo ha combattuto contro il potere dei magistrati (fino all'entrata in vigore della riforma del codice di procedura, ma negli ultimi anni ha affiancato i magistrati in molte manifestazioni di protesta e richieste al

governo, che davano per scontata l'accettazione comune del nuovo sistema. A sua volta il vertice dell'Associazione è attenta a non formulare richieste di riforma delle norme processuali che vedrebbero gli avvocati decisamente contrari, per non causare il ritorno di vecchie ma non dimenticate incomprensioni e contrasti: i magistrati hanno imparato a proprie spese che l'opinione pubblica dimentica in fretta, mentre il ceto forense mantiene una linea assai più prevedibile e duratura.

Per tale via, l'Associazione Magistrati si è di fatto privata di ogni capacità di iniziativa e proposta nelle materie che un tempo la avevano vista protagonista di battaglia, dibattiti, campagne di opinione. E di conseguenza nasce l'ampio spazio di manovra per il Ministro, che assume su di sé il ruolo di portatore del pubblico interesse, di referente della società civile tradita dagli operatori del diritto.

L'attuale ministro guardasigilli non è un galantuomo impacciato dallo scetticismo, né un professore in cerca di glorie tardive, come coloro che l'hanno preceduto. È un uomo politico intelligente, lucido ed ambizioso, che ha intuito l'esistenza di quello spazio di manovra, si è circondato di collaboratori capaci, e si è mosso con qualche errore ma soprattutto con coraggio ed abilità in una campagna nella quale ha scelto quali interlocutori direttamente i cittadini, le loro ansie e paure, il loro insoddisfatto desiderio di Stato e di sicurezza. Ed i cittadini possono anche dimenticare che fu proprio quell'uomo politico il maggior protagonista dell'attacco ai giudici «sceriffi», delle polemiche contro la magistratura napoletana, siciliana e poi milanese in occasione di grossi processi che hanno interessato l'opinione pubblica; essi hanno bisogno di rassicurazione, di una speranza di riscossa dello Stato contro il potere criminale.

Contro di lui, magistrati e gruppi politici ricordano la importanza delle regole, formulano accuse (quasi sempre insensate) di liberticidio, si costituiscono difensori dei diritti dei cittadini e della indipendenza della magistratura. Ma solo timidamente qualche voce affaccia l'idea che tutte le riforme prospettate dal Ministro e la sua stessa offensiva verbale non sono altro che una semplice operazione di facciata, e che nessuna superprocura o DIA potrà ottenere qualche risultato finché il ruolo del giudice sarà quello di garante dei diritti e dei rapporti di forza nella società. Sulla attuale linea di garantismo generalizzato sono irremovibili avvocati, politici, professore e magistrati; sopravvive in tutti il timore del processo penale quale era fino a pochi anni or sono delle sue conseguenze e connesse responsabilità.

Dall'interno del mondo degli operatori del settore, tutti interessati alla salvaguardia delle proprie posizioni e decisi nel difenderle, non potrà venire alcuna innovazione sostanziale. Solo una decisa riforma delle istituzioni potrà avviare e costituire le premesse per un ripensamento della

materia. Riforma in senso «neo istituzionale», naturalmente e non «neo plebiscitario», così come le descrive Fabbrini nel breve saggio che ho già citato.

Certo, la società civile dovrebbe aiutare le Istituzioni a trovare la via. Riscoprendo la costosa felicità delle soluzioni nette, la semplicità delle scelte chiare, oggi assenti in continue mediazioni tra interessi confliggenti e tutti egualmente rispettabili, senza alcuna gerarchia tra loro. Adempiendo al dovere del rispetto della memoria, senza il quale nessuna speranza è più giustificata. Rifuggendo dalla ricerca dei surrogati tipicamente italiana: una volta la prepotenza invece della potenza, ora l'autoritarismo invece dell'autorità, il garantismo invece della garanzia della applicazione della legge, il chiacchericcio fatto di insulti e slogan invece del duro confronto di idee e di esigenze concrete. Ricordando che il principio di responsabilità non può essere relegato per la sua applicazione alle aule dei Tribunali, ma deve essere riconosciuto come cardine della vita democratica e civile del Paese. ■